



**Segreteria
Generale**

NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO

DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ELETTIVE - QUADRIENNIO 2017-2020

Le Assemblee Regionali Elettive sono state indette giusta deliberazione n. 522 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 18 del 04.02.2016.

Verranno convocate dai Presidenti dei Comitati Regionali della FMI e si svolgeranno ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 9 dello Statuto federale:

- dallo Statuto FMI – approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 18.12.2014 e con deliberazione n. 523 e con deliberazione n. 442 approvata dalla Giunta Nazionale del CONI il 03.11.2016
- dal Regolamento Organico Federale - approvato nella riunione di Consiglio Federale n. 20 del 12-13 maggio 2016 con provvedimento n. 610 e dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 445 in data 3 novembre 2016
- dalle “Norme Attuative per lo svolgimento della 73^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva” – approvate con deliberazione n. 650 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 22 del 10-11 novembre 2016.
- dalle “Norme Attuative per lo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive – quadriennio 2017-2020” – approvate con deliberazione d’urgenza n. 583 del 12.12.2016

Art. 1 – L’Assemblea Regionale

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Moto Club affiliati aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione di appartenenza.
2. Il Consiglio Federale ha determinato con provvedimento n. 522/2016 il periodo di svolgimento nel quale dovranno essere svolte le Assemblee Regionali.
3. L’Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 dello Statuto Federale.

Art. 2 – Convocazione

Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto

1. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva verrà inviata tramite raccomandata o mezzo equipollente che ne certifichi la consegna almeno 30 giorni prima del giorno dell’effettuazione dell’Assemblea, a tutti i Moto Club aventi diritto al voto destinatari.
2. La convocazione verrà inviata presso l’indirizzo della sede legale oppure, se indicato, presso il recapito postale riportato nel modello di affiliazione/riaffiliazione dell’anno in corso ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto all’identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto al voto
3. Inoltre la convocazione dovrà essere inviata alla Segreteria Generale della FMI per opportuna conoscenza.

Contenuto della convocazione

4. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva dovrà riportare:
 - il luogo, la data e l’orario di svolgimento sia in prima sia in seconda convocazione
 - l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno
 - l’attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall’art. 18 dello Statuto Federale
 - l’attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall’art. 35 comma 5 dello Statuto Federale
 - l’indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
 - le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.



Art. 3 - Partecipazione all'Assemblea Regionale

Soggetti aventi diritto al voto

1. Secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 17 e 35 dello Statuto Federale, alla Assemblea Regionale partecipano, con diritto di voto i Moto Club che:
 - siano regolarmente affiliati alla FMI per l'anno sportivo 2017
 - abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi, antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea
 - abbiano svolto nel suddetto periodo di affiliazione e con carattere continuativo attività ufficialmente riconosciuta dalla Federazione

Soggetti con preclusione al diritto di voto

2. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 comma 6 e 7 e 35 comma 9 dello Statuto Federale, è preclusa la partecipazione in Assemblea a quanti:
 - non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento
 - risultino colpiti da sanzioni inibitorie irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione:
 - squalifica
 - ritiro della Licenza e/o della Tessera
 - inibizione a svolgere le funzioni
 - sospensione a termine da qualsiasi attività
 - sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato
 - interdizione da cariche federali
 - inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
 - radiazione
 - inibizione a far parte della FMI.

Limitazione alla partecipazione assembleare

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5, 35 comma 9 e 39 comma 2 - 4 - 7 e dello Statuto federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun affiliato, né direttamente né per delega:
 - Presidente della Federazione
 - Componenti del Consiglio Federale
 - Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - Membri degli Organi di Giustizia e della Procura Federale
 - Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati e Dipartimenti
 - Presidente del Gruppo Commissari di Gara
 - Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi
 - Presidenti Comitati Regionali
 - Componenti del Consiglio Regionale
 - Delegati Regionali
 - Delegati Provinciali
 - Candidati alle cariche elettive regionali

Art. 4 - Partecipazione e deleghe dei soggetti aventi diritto al voto

1. I Moto Club partecipano all'Assemblea direttamente tramite il proprio Legale Rappresentante (Presidente del Moto Club)
Il Legale Rappresentante di ciascun Moto Club con diritto di voto, in caso di indisponibilità, può delegare in sua vece ed in alternativa:



Segreteria Generale

- Un delegato interno al MC stesso, ovvero un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l'anno 2017 ed inserito nel sistema informatico federale

Oppure

- Un delegato esterno, ovvero un altro Moto Club della medesima Regione di appartenenza (il quale, a sua volta, può delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, secondo il criterio del punto precedente)

Numero di deleghe

2. I Presidenti dei Moto Club aventi diritto al voto o loro Delegati partecipanti all'Assemblea, possono essere portatori di deleghe nel numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 35 comma 5 dello Statuto Federale.

Modalità di presentazione delle deleghe

3. Il Presidente del Moto Club, nel caso di indisponibilità a partecipare personalmente all'Assemblea, dovrà compilare e firmare in originale la delega (secondo il modello predisposto e allegato alla convocazione di Assemblea –“Modulo di Delega”) rilasciandola al Delegato.
4. Il Delegato dovrà presentare tale Modulo di Delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento (carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi).
5. La delega sarà considerata valida esclusivamente se presentata in originale attraverso il modello allegato alla convocazione dell'Assemblea Elettiva Regionale.
6. Non saranno accettate deleghe in fotocopia o trasmesse via fax o come allegato di posta elettronica.

Emissione di duplicati di delega

7. In caso di mancata ricezione o di errore commesso nella compilazione della delega, è prevista l'emissione di un duplicato, previa richiesta dell'avente diritto.
8. La richiesta dovrà essere inviata alla Segreteria del Comitato Regionale entro i 6 giorni precedenti l'Assemblea o, in alternativa, recandosi di persona presso la sede del Comitato Regionale, entro i 2 giorni precedenti l'Assemblea.

Art. 5 - Attribuzione voti

Voti base

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale ogni Moto Club avente diritto al voto ha diritto ad un minimo di 8 voti.

Voti plurimi

2. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club e di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 18, ha attribuito ad ogni Moto Club avente diritto ulteriori voti supplementari, definiti voti plurimi, individuati in base all'attività federale svolta, ai dati relativi alle affiliazioni, alle attività ed ai risultati sportivi, e che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base del Moto Club.

Reclamo per omessa o errata attribuzione di voti

3. Il Presidente del Moto Club ha facoltà di presentare reclamo avverso l'attribuzione del numero dei voti assegnati.
4. A pena di inammissibilità, la richiesta per la rettifica o l'eliminazione di errori o omissioni di attribuzione dei voti deve essere presentata alla Segreteria Generale della FMI, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, almeno 15 giorni prima della data e dell'ora fissate per l'effettuazione dell'Assemblea.
5. In merito ai reclami per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza è competente, in via definitiva ed inappellabile, il Tribunale Federale che decide almeno 10 giorni prima della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea, comunicandone l'esito ai diretti interessati.



Art. 6 – Commissione Verifica Poteri - CVP

1. La Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente, 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP ha il compito di:
 - accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
 - verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati
 - verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
 - chiedere i documenti di riconoscimento personale
 - decidere ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe o più genericamente, la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto
 - verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
 - redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
 - produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei licenziati presenti, dei Tecnici Federali e dei voti loro attribuiti
4. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La CVP si insedia il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea e, se necessario, nella giornata antecedente e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.
6. L'attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.

Art. 7 – Quorum costitutivi dell'Assemblea

1. Secondo quanto indicato dal combinato degli artt. 35 comma 9 e 19 commi 11 e 12 dello Statuto Federale, l'Assemblea Regionale si intende validamente costituita quando:
 - in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto e che rappresentino almeno il 50% dei voti disponibili
 - in seconda convocazione - trascorsa un' ora dalla prima - con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30% del totale dei voti disponibili.

Art. 8 – L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Candidature

1. L'Assemblea Regionale viene indetta in seduta Ordinaria Elettiva, al termine di ogni mandato, per procedere al rinnovo delle seguenti cariche federali:
 - Presidente del Comitato Regionale
 - 4 Consiglieri Regionali
2. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili nelle rispettive cariche per un massimo di tre mandati consecutivi, fatte salve le maggiori limitazioni previste per il Presidente Regionale, in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 12 comma 8 – 19 comma 7 e 35 comma 8 dello Statuto Federale.
3. Le candidature potranno essere presentate per una sola delle cariche federali elettive e l'eventuale presentazione di più candidature determinerà la nullità di tutte.



Art. 9 – Requisiti per la presentazione delle candidature

Secondo quanto prescritto dall'art. 21 comma 4 dello Statuto Federale è competenza del Tribunale Federale, in via definitiva ed inappellabile, decidere in merito alla legittimità delle candidature.

Ogni interpretazione di quanto riportato nei commi successivi, soprattutto in merito al combinato disposto di più norme, è da considerarsi come impostazione utile ad evitare situazioni che potrebbero mettere a rischio la legittimità della candidatura, facendo comunque salva la competenza del Tribunale Federale di decidere nel merito di ogni singolo caso.

1. Possono essere candidabili ed eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 e art. 35, comma 9 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi (2007-2016);
 - essere in regola con il tesseramento 2017 ad un Moto Club affiliato della Regione di competenza.
2. Le cariche elettive cui si ispirano i principi statutari risultano essere quella di Presidente Regionale e di Consigliere Regionale. Non sono pertanto eleggibili, nella medesima carica, tutti coloro che risultano aver rivestito tale carica negli ultimi tre mandati consecutivi, in applicazione dei dettami statutari di cui all'art. 12 comma 8 dello Statuto federale.
3. In ragione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 dello Statuto Federale e dagli artt. 1 e 8 dello Statuto del Moto Club d'Italia, il Tesseramento al Moto Club d'Italia non dà diritto all'elettorato attivo e passivo. Tuttavia, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto Moto Club d'Italia, art. 4, il tesseramento al Moto Club d'Italia è valido, ai soli fini del computo dei termini di cui all'art. 12 comma 2 lettera c) dello Statuto Federale (requisito del tesseramento alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi - *dal 2007 al 2016*), solo per coloro che abbiano ricoperto cariche elettive federali nello stesso periodo.
4. Sono inoltre ineleggibili e non potranno candidarsi a cariche elettive, in applicazione di quanto previsto dai dettami statutari – art. 12 comma 6 – tutti coloro che:
 - a. esercitino nelle società, imprese, od industrie la cui attività consista principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FMI, dei suoi organi interni o degli Affiliati alla stessa FMI, le funzioni di dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, Presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente; nonché siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitino di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte;
 - b. abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata all'attività della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - c. abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Rileva inoltre in tale ambito quanto dispone il Codice di Comportamento Sportivo - Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012: "Inoltre i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a



Segreteria Generale

prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”.

Art. 10 – Requisiti per la presentazione delle candidature

1. Le candidature alle cariche elettive regionali devono essere presentate a titolo individuale alla Segreteria del Comitato Regionale entro i 10 giorni antecedenti rispetto alla data e all'ora di svolgimento dell'Assemblea.
2. La Segreteria del Comitato Regionale dovrà inviare alla Segreteria Generale della FMI tutta la documentazione pervenuta, entro i 10 giorni antecedenti rispetto alla data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea.
3. Secondo quanto prescritto dall'art. 21 comma 4 dello Statuto Federale è competenza del Tribunale Federale, in via definitiva ed inappellabile, decidere in merito alla legittimità delle candidature nonché dei requisiti dei soggetti proposti, così come disposto dall'art. 12 dello Statuto Federale.
4. I nominativi dei soggetti candidati alle cariche federali saranno ufficializzati e pubblicati sul sito regionale almeno 9 giorni prima dalla data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea.

Art. 11 – Funzionamento

1. Il Presidente Regionale uscente, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del *quorum* minimo costitutivo di cui all' art. 66 del Regolamento Organico Federale, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L'Assemblea, non appena il Presidente Regionale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone del Presidente, del Segretario, di un vice Presidente e di tre scrutatori.
3. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità ed inoltre:
 - è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea
 - cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito
 - concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea
 - decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
 - decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi si presentassero in forma scritta da parte dei Delegati
 - dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno
4. La nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori, può aver luogo anche per acclamazione.
5. La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
 - soggetti eventualmente candidati alle cariche federali
 - qualsiasi soggetto avente diritto al voto
6. Gli scrutatori nominati dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l'Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti.



Segreteria Generale

7. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima presso la Segreteria del Comitato Regionale cui spetterà l'invio di tutta la documentazione alla Segreteria Generale della FMI.
8. In modo particolare, l'Assemblea Ordinaria Elettiva:
 - approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Regionale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati
 - discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all'ordine del giorno
 - esamina eventuali mozioni d'ordine presentate e messe in discussione
 - elegge, secondo le modalità indicate al comma successivo e con votazioni separate il Presidente ed i Consiglieri Regionali.

Art. 11 – Procedure di votazione

1. Il Presidente Regionale ed i membri del Consiglio Regionale vengono eletti dall'Assemblea Regionale con votazioni separate e a scrutinio segreto.
2. Le votazioni possono avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà essere garantita la segretezza del voto.
3. I voti si distinguono in:
 - Voti presenti: trattasi dei voti indicati nel verbale e comunicati dalla CVP, prima dell'inizio delle operazioni di voto, cui si fa riferimento per la determinazione dei quorum previsti per le votazioni
 - Voti validamente espressi: trattasi dei voti validi effettivamente risultanti dallo scrutinio ad esclusione, quindi, dei voti nulli, delle schede bianche, degli astenuti e dei non espressi
4. Al momento di apertura delle operazioni di voto, i Delegati saranno chiamati ad effettuare due diverse votazioni. Ogni elettore può esprimere un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti dell'organo da eleggere.
5. Nella votazione per la carica di Presidente risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea. In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 dello Statuto Federale.
6. Nell'ipotesi in cui il Presidente uscente si candidi dopo 2 mandati consecutivi si applica quanto previsto dall'art. 19 comma 7 e art. 35 comma 8 dello Statuto Federale:
 - Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 70% dei voti validamente espressi (esclusi i voti nulli, le schede bianche ed i voti non espressi/astenuti).
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 70% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso diverso, nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art.15 dello Statuto, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi. (*Vedere casistica di cui all'allegato A*)
7. Per la carica di Consigliere Regionale risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti per




**Segreteria
Generale**

l'ultimo dei posti utili, sarà necessario procedere al voto di ballottaggio da tenersi nel corso della medesima Assemblea. Dal ballottaggio risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.

Allegato A


Per la votazione della carica di Presidente del Comitato Regionale, è necessario distinguere se fra i candidati è o meno presente il Presidente uscente che si ricandida dopo 2 mandati consecutivi.





SECONDA IPOTESI

1 CANDIDATO O + CANDIDATI **CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE USCENTE CHE SI RICANDIDA DOPO 2 MANDATI CONSECUTIVI**



Per l'elezione successiva a 2 o + mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è eletto:

- Se raggiunge una maggioranza NON inferiore al 70% dei voti validamente espressi (esclusi quindi i voti nulli, le schede bianche ed i voti non espressi/astenuti).

E' necessario a questo punto distinguere 3 possibili situazioni:

1° situazione

Se il Presidente uscente NON raggiunge alla 1° votazione il quorum del 70% dei voti validamente espressi

Se non c'è un altro candidato

- l'Assemblea viene sciolta
- il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente rimarranno in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione.
- Il Consiglio Regionale indice entro 60 gg. una nuova Assemblea con le stesse modalità della precedente, compresa la Tabella voti.

A questa nuova Assemblea il Presidente uscente NON potrà candidarsi



2° situazione

Se il Presidente uscente NON raggiunge alla 1° votazione il quorum del 70% dei voti validamente espressi

Se C'E' un altro candidato che NON raggiunge nella 1 votazione il quorum della metà +1 dei voti presenti in Assemblea

- l'Assemblea viene sciolta
- il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente rimarranno in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione.
- Il Consiglio Regionale indice entro 60 gg. **una nuova Assemblea** con le stesse modalità della precedente, compresa la Tabella voti.

A questa nuova Assemblea il Presidente uscente NON potrà candidarsi



3° situazione

Se il Presidente uscente NON raggiunge alla 1° votazione il quorum del 70% dei voti validamente espressi, ma ha riportato almeno la metà + 1 dei voti presenti

- Viene effettuata contestualmente una nuova votazione - ballottaggio - alla quale il Presidente uscente potrà concorrere

Partecipano a questa 2° votazione
(ballottaggio):

Il Presidente uscente

Il candidato che
alla 1° votazione ha riportato il
maggior numero dei voti rispetto
agli altri candidati

Risulterà eletto se avrà riportato il
70% dei voti validamente espressi
(esclusi quindi i voti nulli, le schede
bianche ed i voti non espressi/astenuti)

Risulterà eletto se avrà riportato
almeno la metà + 1 dei voti presenti
in Assemblea.

Se nessuna delle 2 ipotesi si verifica:

- l'Assemblea viene sciolta
- il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente rimarranno in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione.
- Il Consiglio Regionale indice entro 60 gg. una nuova Assemblea con le stesse modalità della precedente, compresa la Tabella voti.

A questa nuova Assemblea il Presidente uscente
NON potrà candidarsi